SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

Norme in materia di riordino delle competenze sanitarie medico-oculistiche, delle professioni sanitarie dell'ottico e dell'ortottista assistente tecnico di oftalmologia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad operare un completo e sistematico riordino delle competenze medico oculistiche e delle specifiche professionalità sanitarie ed ausiliare ad esse collegate.

Tale esigenza di organico riordino nasce dalla complessa evoluzione che ha interessato l'attività del settore in oggetto.

I progressi tecnici e scientifici della medicina oculistica non solo sono stati notevoli sotto l'aspetto diagnostico e terapeutico ma hanno interessato in modo particolare la branca prettamente chirurgica.

In relazione alla complessità della materia è necessario assicurare un impegno sempre maggiore nella formazione e nell'aggiornamento sanitario che assicuri una reale ed adeguata preparazione professionale al passo con i progressi richiamati.

È, inoltre, necessario disciplinare analiticamente le attività optometriche.

Occorre riconoscere definitivamente l'attività di optometrista come competenza dei medici oculisti, come del resto è sempre avvenuto, ciò a salvaguardia delle competenze mediche e al fine di ottenere una chiara distinzione rispetto alle altre professionalità sanitarie, o arti sanitarie, altresì aggiornando e riqualificando la figura professionale dell'ortottista assistente di oftalmologia, fino ad ora disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 743, non più rispondente alle reali esigenze e caratteristiche del settore in esame.

È importante, inoltre, definire la figura professionale dell'ottico, mantenendone la natura ed i limiti di arte ausiliaria e rideterminare i criteri per l'accesso, facilitandolo, a numero programmato e per la formazione universitaria della figura dell'ortottista assistente di oftalmologia.

Obiettivo principale del disegno di legge è costituito dal dare una propria disciplina alle attività optometriche.

Il fabbisogno di una figura che svolga specificamente e soltanto attività optometriche è invece minimo in Italia laddove il numero dei medici oculisti (circa settemila) è elevato perchè le scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina hanno ben funzionato, con il conseguente effetto di un miglioramento generale della qualità dell'assistenza.

È evidente, del resto, che il medico oculista, in questo campo, può svolgere le funzioni optometriche in virtù della preparazione acquisita nel corso di laurea in medicina e chirurgia e poi, in particolare, nella specializzazione oculistica (attività formative che, nel complesso, durano, quantomeno, dieci anni).

Negli ultimi decenni ed in particolare nell'ultimo, si è diffuso nel nostro Paese un fenomeno di «abusivismo» per il quale molti, soprattutto ottici, si definiscono «optometristi»; molti esercizi di ottici (che è, come si diceva, un'arte ausiliaria di professione sanitaria e che, come tale, può esercitare il commercio di occhiali e lenti a contatto e fornirli e applicarli ai clienti) si definiscono «ottico-optometrista» (sono comuni le insegne di esercizi con questa dizione).

La figura dell'optometrista non è in Italia nè disciplinata nè prevista; tanto che lo stesso Ministero della salute deve respingere, proprio per questo ben legittimo motivo, il rilascio di certificazioni di equipollenza in Italia a titoli conseguiti all'estero.

A tale situazione di incertezza e scarsa chiarezza in materia di competenze nel settore dell'oculistica si intende porre rimedio con il presente disegno di legge.

All'articolo 1 viene enunciato il principio ispiratore della presente legge.

L'articolo 2 sancisce il fondamentale principio dell'attribuzione in via esclusiva delle attività optometriche al medico oculista sulla base della preparazione universitaria da lui acquisita.

Negli articoli 3, 4 e 5 vengono ulteriormente definiti i compiti dell'ottico nella loro correlazione con le prescrizioni e le certificazioni riservate ai medici oculisti.

A questo scopo viene previsto al comma 1 dell'articolo 3 che ogni attività dell'ottico trovi origine in una prescrizione del medico oculista.

All'articolo 3 si definisce anche che l'applicazione delle lenti a contatto è compito proprio del medico trattandosi, secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, applicativo della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, di dispositivo «invasivo».

L'articolo 4 definisce tutte le forme possibili di impiego della figura dell'ottico nell'ambito delle attività direttamente o indirettamente coinvolte con la tutela della salute visiva.

L'articolo 5 mira all'adeguamento delle determinazioni delle attrezzature strumentali utilizzabili dagli ottici all'evoluzione tecnologica.

L'articolo 6 prevede la possibilità di apprezzare la valutazione di titoli preferenziali all'accesso.

Gli articoli 7, 8 e 9 istituiscono e disciplinano la figura dell'ortottista-assistente tecnico di oftalmologia, già istituita con il citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.

In relazione a quel profilo, già definito per questa figura, che rimane destinata prevalentemente alla funzione riabilitativa, si prevede soltanto un'integrazione: quella di una preparazione che abiliti anche alla funzione di assistente tecnico-strumentale di sala operatoria oftalmologica e che tenga conto della specificità di tale chirurgia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce e riordina le competenze del medico oculista, dell'ottico e dell'ortottista assistente tecnico di oftalmologia e stabilisce le rispettive modalità di collaborazione professionale, al fine di garantire l'elevato grado di professionalità nelle attività di prevenzione, cura e riabilitazione dell'apparato visivo.

Art. 2.

(Attività optometrica)

1. L'attività optometrica, consistente nella misurazione della vista e nella scelta delle adeguate correzioni visive, è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia.

Art. 3.

(Compiti e definizione della professione sanitaria di ottico)

1. L'ottico è la figura, appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nella fattispecie del medico oculista, che, nei limiti della riserva di cui al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, appronta e fornisce occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonchè altri ausili ottici su contestuali prescrizione e certificazione del medico oculista.

2. L'applicazione delle lenti a contatto è compito del medico oculista ai sensi di quanto previsto, in materia di invasività dei dispositivi medici e di relative classificazioni, dall'allegato IX, 1.2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, attuativo della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1993, le lenti a contatto possono essere altresì applicate dall'ottico a seguito di espressa certificazione del medico oculista che attesti l'assenza di controindicazioni a detta applicazione.

3. L'applicazione delle lenti a contatto da parte dell'ottico deve avvenire altresì sotto il controllo del medico oculista.

4. L'ottico, osservate le modalità di collaborazione di cui ai commi da 1 e 3, svolge la sua attività in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di collaborazione coordinata e continuativa in strutture sanitarie pubbliche o private ovvero all'interno di strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.

Art. 4.

(Rapporto tra le professionalità del medico oculista e dell'ottico)

1. La prescrizione del medico oculista ha validità pari a tre anni dal rilascio ovvero ad un anno, sempre dal rilascio, per la fascia superiore ai sessantacinque anni di età, salva diversa indicazione del medico oculista.

2. In presenza della prescrizione di cui al comma 1, l'ottico può aggiornare la correzione del difetto visivo limitandosi ad un'attività di misurazione refrattiva della vista nei limiti di quanto previsto in questo articolo.

3. Ogni ulteriore attività è di esclusiva competenza del medico oculista con particolare riferimento:

a) all'attività di misurazione refrattiva della vista in età pediatrica;

b) alle attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria o la campi-

metria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e l'esecuzione di terapie, compresa la correzione di difetti mediante *laser* ad eccimeri o altre tecnologie e di ogni altra attività di tipo invasivo;

c) alla somministrazione di farmaci, compresi i colliri diagnostici e ogni dispositivo medico di riferimento.

Art. 5.

(Attrezzature tecniche e strumentali)

1. L'ottico, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nei limiti dettati dallo stesso articolo 3 e dall'articolo 4, utilizza i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.

2. Al fine di garantire il corretto uso delle attrezzature di cui al comma 1 e il loro costante aggiornamento ai progressi della tecnica del settore, il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla revisione triennale dell'elenco previsto all'allegato *B* del decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994.

Art. 6.

(Titoli preferenziali)

1. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo per l'ammissione ai corsi universitari per la formazione di tecnico di oftalmologia di cui all'articolo 8 e seguenti.

Art. 7.

(Istituzione e disciplina dell'esercizio della professione sanitaria di ortottista)

1. È istituita la professione sanitaria di ortottista assistente tecnico di oftalmologia. Per l'esercizio della professione è necessario aver conseguito il relativo titolo attraverso un corso di laurea triennale indetto presso facoltà di medicina e chirurgia di università pubbliche o private, di cui all'articolo 8.

2. Per l'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 è necessario il titolo di studio di scuola media superiore.

3. L'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è programmato secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e),* e dell'articolo 3 comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

4. Con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno dettate le modalità per l'istituzione dell'albo professionale di ortottista assistente tecnico di oftalmologia.

Art. 8.

(Corso di laurea per la formazione)

1. Il corso di laurea triennale per il conseguimento del titolo di ortottista assistente tecnico di oftalmologia, istituito ai sensi dell'articolo 7, è destinato alla formazione di operatori sanitari che, su prescrizione del medico oftalmologo, in forma autonoma o alle dipendenze di istituzioni sanitarie pubbliche o private, trattino i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuino le tecniche di semiologia strumentale oftalmologica, la riabilitazione dell'*handicap* visivo e l'assistenza tecnico-strumentale in sede operatoria oftalmologica.

2. La refertazione degli esami effettuati dall'ortottista è di pertinenza del medico oculista.

3. All'esercente attività di ortottista è preclusa ogni attività commerciale di vendita di occhiali e lenti a contatto.

4. Coloro che hanno conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolo universitario di ortottista assistente di oftalmologia, possono acquisire il titolo di ortottista-assistente tecnico di oftalmologia mediante appositi corsi di aggiornamento indetti dalle facoltà di medicina che organizzano corsi per l'ottenimento del predetto titolo.

Art. 9.

(Titoli di studio conseguiti all'estero)

1. I criteri di valutazione di diplomi ed attestati conseguiti all'estero per l'attribuzione di punteggi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea triennale di ortottista assistente tecnico di oftalmologia sono stabiliti da un'apposita commissione interministeriale in relazione a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 ed ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La commissione DI CUI AL COMMA 1 è composta da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominati dai Ministri stessi, d'intesa tra loro.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, è abrogato. I corsi già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati ad estinzione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, riguardanti le mansioni degli ottici, sono abrogate.